



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.10.2009
COM(2009) 560 definitivo

**QUINTA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO**

sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio in relazione al meccanismo di reciprocità

INDICE

1.	Introduzione	3
2.	Risultati ottenuti dopo la quarta relazione della Commissione sulla reciprocità	3
2.1.	Piena reciprocità effettiva	4
2.1.1.	Giappone	4
2.1.2.	Panama	4
2.1.3.	Singapore	4
2.2.	Progressi in materia di reciprocità rispetto alla relazione del 23 luglio 2008	5
2.2.1.	Australia	5
2.2.2.	Stati Uniti d'America (USA)	6
2.3.	Nessun progresso in materia di reciprocità dalla relazione del 23 luglio 2008	10
2.3.1.	Brasile	10
2.3.2.	Brunei Darussalam	11
2.3.3.	Canada	12
3.	Conclusioni	13

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (allegato I del regolamento, di seguito "elenco negativo") e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (allegato II del regolamento, di seguito "elenco positivo")¹, modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005², è lo strumento fondamentale della politica comune dei visti, e contempla, un meccanismo di reciprocità per i casi in cui un paese terzo dell'elenco positivo mantenga o introduca l'obbligo di visto per i cittadini di uno o più Stati membri. La prima³, la seconda⁴ e la terza⁵ relazione sulla reciprocità in materia di visti illustrano il meccanismo di reciprocità e la situazione in materia di non reciprocità nei rispettivi periodi di riferimento.

Al giugno 2005, nel quadro del nuovo meccanismo di reciprocità, gli Stati membri avevano notificato complessivamente 75 casi riguardanti 13 paesi terzi (cfr. Allegato IB nella prima relazione sulla reciprocità dei visti⁶). Dopo la loro adesione all'Unione europea il 1° gennaio 2007, la Bulgaria e la Romania hanno notificato una situazione di non reciprocità con sette paesi terzi.

La quarta relazione sulla reciprocità dei visti⁷ del luglio 2008 segnala che persiste una situazione di non reciprocità con otto paesi terzi dell'elenco positivo. La relazione è stata presentata al Consiglio GAI del 24 luglio 2008 ed è stata accolta favorevolmente dagli Stati membri, che si sono mostrati in generale ottimisti sul raggiungimento della piena reciprocità dei visti.

La presente quinta relazione traccia un bilancio delle iniziative della Commissione dopo il luglio 2008. Come di seguito indicato, è stata ottenuta la piena reciprocità dei visti con altri tre paesi terzi, anche se cinque paesi dell'elenco positivo continuano a imporre il visto ai cittadini di uno o più Stati membri.

2. RISULTATI OTTENUTI DOPO LA QUARTA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA RECIPROCIÀ

Dopo aver presentato al Consiglio la quarta relazione il 24 luglio 2008, la Commissione si è nuovamente attivata.

¹ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

² GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3.

³ COM(2006) 3 definitivo.

⁴ COM(2006) 568 definitivo.

⁵ COM(2007) 533 definitivo.

⁶ COM(2006) 3 definitivo, pag. 18.

⁷ COM(2008) 486 definitivo.

2.1. Piena reciprocità effettiva

2.1.1. Giappone

Notifica: Romania

Con nota verbale n. 59/2009, il 23 giugno 2009 il Giappone ha informato la Romania che dal 1° settembre 2009 al 31 dicembre 2011 i cittadini rumeni sarebbero stati esentati dall'obbligo del visto. Questa esenzione temporanea dall'obbligo del visto sarebbe stata concessa soltanto previo distacco di un addetto del Ministero dell'amministrazione e dell'interno all'Ambasciata di Romania in Giappone dal 1° settembre 2009 e a condizione che la Romania si fosse impegnata in una campagna d'informazione sui mass media per sensibilizzare i propri cittadini contro il soggiorno irregolare all'estero e sul rischio di cadere vittime della tratta degli esseri umani.

La Romania si è impegnata a informare attraverso i media i cittadini su come recarsi in Giappone in esenzione dal visto e il 18 agosto 2009 ha inviato a Tokio un addetto agli affari interni del Ministero dell'amministrazione e dell'interno.

Valutazione

La piena reciprocità dell'esenzione dal visto è ormai raggiunta con tutti gli Stati membri e i paesi associati a Schengen. Tuttavia, dato che l'esenzione dall'obbligo del visto accordata dal Giappone è soltanto temporanea, la Commissione controllerà attentamente la sua applicazione per assicurarsi che la misura sia convertita in una decisione definitiva.

2.1.2. Panama

Notifiche: Bulgaria e Romania

Con nota verbale DGPE/DE/770/08, il 19 settembre 2008 Panama ha informato la Commissione che a partire da quella stessa data era abolito il visto per i cittadini bulgari e rumeni.

Valutazione

La piena reciprocità dell'esenzione dal visto è ormai raggiunta con tutti gli Stati membri e i paesi associati a Schengen.

2.1.3. Singapore

Notifiche: Bulgaria e Estonia

Singapore ha esentato i cittadini di tutti gli Stati membri UE dall'obbligo del visto. Tuttavia, l'esenzione dal visto era limitata a soggiorni di 30 giorni per gli arrivi via aerea, e di 14 giorni per quelli via mare o terra, con possibilità di proroga sul posto per due periodi di 30 giorni secondo il regime generale di esenzione dal visto.

Il 23 settembre 2008, con nota verbale SEB/024/2008, Singapore ha informato la Commissione che dal 1° novembre 2008 avrebbe concesso ai cittadini dei 27 attuali

Stati membri un visto turistico iniziale di 90 giorni e sul posto un'esenzione dal visto per un soggiorno di 90 giorni.

Valutazione

La piena reciprocità dell'esenzione dal visto è ormai raggiunta con tutti gli Stati membri.

2.2. Progressi in materia di reciprocità rispetto alla relazione del 23 luglio 2008

2.2.1. Australia

Situazione attuale

Obbligo dell'autorizzazione di viaggio elettronica (Electronic Travel Authority – ETA) per i cittadini di 14 Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia), nonché per i cittadini di Islanda e Norvegia.

Obbligo di visto elettronico (e676) per i cittadini di 11 Stati membri (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia). I cittadini di questi 11 Stati membri beneficiano del meccanismo di rilascio agevolato (“autogrant facility”) (per ulteriori dettagli, anche riguardo al visto elettronico, si veda l'allegato 2 della prima relazione⁸).

Il 27 ottobre 2008 l'Australia ha introdotto il sistema eVisitors. Tutti gli Stati membri e i paesi associati a Schengen, nonché alcuni paesi europei più piccoli (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e la Santa Sede) sono i primi Stati a beneficiarne, indipendentemente dal loro status precedente (cioè, ETA o eVisa).

Iniziative volte alla realizzazione della reciprocità

L'Australia ha presentato alla Commissione le relazioni con le statistiche sull'applicazione del sistema eVisitors. Le relazioni illustrano nel dettaglio il numero di domande presentate, accettate o respinte, la percentuale di domande approvate ripartita per nazionalità e di visti concessi automaticamente. Una prima relazione relativa al periodo 27 ottobre-31 marzo 2009 è stata presentata alla Commissione il 14 aprile 2009. In questo periodo di riferimento sono state approvate 159.981 autorizzazioni eVisitors, l'85,02% delle quali concesse automaticamente. La percentuale relativa ai casi di rilascio agevolato oscilla dal 75, 89% per i cittadini slovacchi al 91,44% per quelli greci. Sono state respinte 641 domande, 249 delle quali provenienti da cittadini rumeni. In questa prima fase è stata riscontrata una serie di problemi di integrità relativi ai richiedenti di due Stati membri. L'Australia ha chiesto ai due paesi interessati di risolvere la questione.

Il 26 agosto 2009 l'Australia ha presentato una seconda relazione sul periodo 27 ottobre 2008-30 giugno 2009, durante il quale sono state concesse 223.324 autorizzazioni eVisitors e la percentuale complessiva relativa ai casi di rilascio agevolato è salita all'86,01%. Questa percentuale oscilla dal 71,05% per i cittadini

⁸ COM(2006) 3 definitivo.

rumeni al 92,42% per quelli greci. È stato approvato complessivamente (rilascio agevolato e manuale) il 99,2% delle domande. Sono state respinte 1.118 domande, presentate in prevalenza da cittadini rumeni (498); tutte approvate quelle dei cittadini greci, lussemburghesi e maltesi.

L’Australia ha presentato anche due relazioni complementari sui primi due trimestri del 2009. La prima, relativa al periodo 1° gennaio-31 marzo 2009, precisa che sono state concesse 91.468 autorizzazioni per una percentuale complessiva riferita al rilascio agevolato dell’89,05%. Questa percentuale oscilla dal 77,78% per i cittadini lussemburghesi al 96,05% per quelli greci. Sono state respinte 474 domande, presentate in prevalenza da cittadini rumeni (197); tutte approvate quelle dei cittadini estoni, greci, lussemburghesi e maltesi.

La seconda relazione, relativa al periodo 1° aprile-30 giugno 2009, conta 63.343 autorizzazioni per una percentuale complessiva riferita al rilascio agevolato dell’88,50%. Questa percentuale oscilla dal 70,54% per i cittadini slovacchi al 95,06% per quelli greci. Sono state respinte 477 domande, presentate in prevalenza da cittadini rumeni (249); tutte approvate quelle dei cittadini finlandesi, greci, lussemburghesi, maltesi e sloveni.

Nella quarta relazione la Commissione ha annunciato una valutazione in cui avrebbe stabilito se il sistema eVisitors è equivalente alla procedura di presentazione della domanda di visto Schengen di cui all’istruzione consolare comune. La valutazione è in corso e sarà pubblicata in un documento distinto entro la fine del 2009.

Valutazione

Grazie all’introduzione del sistema eVisitors i cittadini di tutti gli Stati membri e dei paesi associati a Schengen beneficiano dello stesso trattamento. Tuttavia, dalle due relazioni e dalle due relazioni complementari trimestrali si evince che, anche se la percentuale relativa ai casi di rilascio agevolato è molto elevata, tante domande sono trattate ancora manualmente. La Commissione provvederà quindi a monitorare attentamente l’attuazione del sistema eVisitors. La Commissione sarà in grado di determinare se sia stata raggiunta la piena reciprocità dei visti soltanto quando sarà completata la valutazione del sistema.

2.2.2. Stati Uniti d’America (USA)

Situazione attuale

Mantenimento dell’obbligo di visto per i cittadini di Bulgaria, Cipro, Grecia, Polonia e Romania.

Il 17 novembre 2008 la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria e la Slovacchia sono state inserite nel programma “Viaggio senza visto” (VWP), seguite anche da Malta il 30 dicembre 2008.

Iniziative volte alla realizzazione della reciprocità

La Commissione ha continuato a sollevare la questione della non reciprocità con le autorità americane a livello tecnico e politico, soprattutto in occasione delle riunioni della troika ministeriale “Giustizia e Affari interni” UE-USA del 12 dicembre 2008 e

del 28 aprile 2008, della Task Force UE-USA dell'8 dicembre 2008 e del 18 febbraio 2009 e delle riunioni informali ad alto livello "Giustizia e Affari interni" del luglio 2008 e del febbraio e del luglio 2009.

Nel quadro del duplice approccio concordato il 12 marzo 2008 dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) la Commissione ha proseguito le discussioni sul livello comunitario con gli USA. La Commissione punta a un accordo sotto forma di scambio di lettere per appurare che ricorrano le condizioni giuridiche USA di partecipazione (continua) al VWP rientranti nella competenza comunitaria. Dal dicembre 2008 vengono scambiati e discussi con gli USA progetti di scambio di lettere e le posizioni stanno convergendo. Gli Stati Uniti ribadiscono però di puntare a risultati concreti e di volere pertanto che si tenga conto della possibilità di inserire nell'ambito dell'accordo un progetto pilota per lo scambio di informazioni.

Come indicato nella quarta relazione sulla reciprocità dei visti, nel quadro del livello comunitario, è stata effettuata una valutazione preliminare basata sull'Interim Final Rule, diretta a stabilire se il sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (Electronic System for Travel Authorization - ESTA) sia equiparabile alla procedura di presentazione della domanda di visto Schengen di cui all'istruzione consolare comune, corredata di un'analisi delle implicazioni di tale sistema per la protezione dei dati personali⁹. Le conclusioni preliminari sono le seguenti:

- in questa fase l'ESTA non può essere considerata equiparabile alla procedura di presentazione della domanda di visto Schengen di cui all'istruzione consolare comune;
- l'ESTA desta notevoli preoccupazioni in materia di protezione dei dati e sono necessari ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti sostanziali, cosa che si spera avverrà con la pubblicazione della Final Rule. Soltanto allora sarà possibile valutare in maniera esaustiva il sistema dal punto di vista della protezione dei dati;
- sono stati compiuti passi avanti per quanto riguarda l'ingresso delle persone affette da HIV negli USA nel quadro del VWP, ma occorre che siano adottate alcune misure in sospenso per porre fine alle discriminazioni contro questa categoria di viaggiatori.

Quando la Final Rule sull'ESTA sarà pubblicata nel Federal Register, la Commissione elaborerà una valutazione definitiva tenendo conto delle eventuali modifiche. L'amministrazione statunitense ha comunicato che la Final Rule sarà pubblicata nei prossimi mesi.

In relazione all'ESTA è stata prestata particolare attenzione alla proposta di legge del 2009 sulla promozione del turismo (Travel Promotion Act - TPA). Il TPA istituisce un ente senza scopo di lucro per informare al meglio i viaggiatori internazionali sulle politiche USA per l'ingresso nel paese e per promuovere i viaggi turistici, d'affari e di studio. Inoltre, la legge in materia di immigrazione e nazionalità (Immigration and Nationality Act - INA) verrebbe modificata per incaricare il Segretario per la sicurezza interna del prelievo di un'imposta da destinare all'ESTA. L'importo

⁹ SEC(2008) 2991 definitivo.

proposto è pari a 10 USD per autorizzazione di viaggio e permetterà quanto meno di recuperare in toto i costi per l'istituzione e la gestione dell'ESTA.

Preoccupazione in merito a tale imposta è stata espressa nelle lettere del 18 giugno 2009 al Segretario di Stato Clinton, al Segretario per la Sicurezza interna Napolitano e al Segretario per il commercio Locke e nelle lettere degli Ambasciatori ceco e svedese e del Capo della delegazione della Commissione a Washington al Congresso del 25 giugno 2009, nonché nella lettera del direttore generale della DG "Giustizia, libertà e sicurezza" al Dipartimento per la sicurezza interna del 18 giugno 2009. Il 25 giugno 2009 e poi il 4 settembre 2009 il Capo della delegazione della Commissione a Washington ha diffuso un comunicato stampa. Il 3 settembre 2009 nel corso di un'iniziativa diplomatica della Commissione è stata consegnata all'incaricato d'affari della Missione USA presso l'UE una nota in cui si esprimevano i timori dell'Unione europea. L'imposta è considerata un passo indietro nell'impegno comune per agevolare la mobilità transatlantica e la tassazione dei viaggiatori stranieri una misura controproducente per la promozione del turismo. Nella risposta del 24 agosto 2009, il Segretario Napolitano ha dichiarato che la futura introduzione di un'imposta ESTA non eliminerebbe le differenze fondamentali tra ESTA e visto a fini diversi dall'immigrazione e ha aggiunto che nei prossimi mesi sarà presa una decisione per abolire il documento I-94W. Inoltre, mentre finora ai viaggiatori VWP che non rispondevano ai requisiti ESTA è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti se erano comunque soddisfatte le condizioni per l'ammissione, la conformità all'ESTA diventerebbe obbligatoria.

Il 9 settembre 2009 il Senato degli Stati Uniti ha adottato il TPA. Di conseguenza, il 23 settembre 2009 gli ambasciatori svedesi e spagnolo e il capo della delegazione della Commissione a Washington hanno ancora una volta espresso i propri timori in lettere inviate ai membri della Camera dei rappresentanti. Il 7 ottobre 2009 la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il TPA senza apportarvi modifiche nel quadro di un'altra legge. L'iter legislativo è pertanto a buon punto ed è ormai probabile che il TPA sarà applicato in tempi brevi.

Come seguito alla valutazione preliminare, e tenuto conto del fatto che conformemente all'INA le persone affette da HIV continuano a essere escluse dal VWP, il vicepresidente Barrot ha sollevato il problema nel dicembre 2008 con l'allora Segretario del Dipartimento per la sicurezza interna Chertoff e nel marzo 2009 con l'attuale segretario Napolitano. Dato che la soluzione del problema spetta al Dipartimento per la salute e i servizi sociali (Department of Health and Human Services - DHHS), il 12 maggio 2009 il vicepresidente Barrot e la commissaria Vassiliou hanno inviato una lettera al Segretario del DHHS, Sebelius. La commissaria Vassiliou ha sollevato nuovamente il problema con il DHHS durante una visita negli Stati Uniti nel maggio 2009. Nella sua risposta del 24 luglio 2009, il Segretario Sebelius ha precisato che il 2 luglio 2009 è stata pubblicata una proposta di legge per sopprimere i riferimenti all'HIV dall'elenco degli esami medici a cui alcuni stranieri devono sottoporsi per essere ammessi negli Stati Uniti. Se questi riferimenti saranno soppressi, una persona affetta da HIV potrà viaggiare nel quadro del VWP. La procedura è tuttora in corso.

Uno dei requisiti della legge 9/11 è l'introduzione di un sistema biometrico per le partenze aeree *"in grado di controllare non meno del 97% dei cittadini stranieri in partenza dagli aeroporti americani"*. Il Segretario per la sicurezza interna doveva

informare il Congresso sui progressi compiuti a tale riguardo entro il 30 giugno 2009 per mantenere l'autorità di esenzione dal visto con un criterio di tassi di rifiuto del visto del 10%. Tuttavia, finora non c'è stata alcuna comunicazione del Segretario, il che significa che il tasso di rifiuto del visto ai fini del VWP non può superare il 3%. Finora gli Stati Uniti hanno realizzato due progetti pilota su un sistema biometrico per le partenze aeree ad Atlanta e a Denver nel 2009 ma un controllo sistematico biometrico non è stato ancora attuato.

Per quanto riguarda il VWP, gli Stati Uniti hanno annunciato anche nuove norme sui viaggi con passaporti sostitutivi/d'emergenza. Dal 1° luglio 2009, affinché i loro titolari possano recarsi negli Stati Uniti nel quadro del VWP, questi passaporti devono essere tutti elettronici (chip contenente foto e pagina con i dati personali). Le due motivazioni principali sono che, conformemente alle norme che disciplinano il VWP, i passaporti rilasciati dopo il 26 ottobre 2006 devono essere documenti elettronici e non sono previste deroghe per i passaporti sostitutivi/d'emergenza e che questi passaporti sono stati talvolta utilizzati ripetutamente anche in assenza di situazioni d'emergenza. Ai funzionari dell'ufficio doganale e di protezione dei confini (Customs and Border Protection -CBP) è stata data istruzione di consentire l'ingresso nei casi d'emergenza comprovati, se i viaggiatori soddisfano comunque le condizioni d'ingresso.

Il 29 giugno 2009, su iniziativa comune della Presidenza ceca, della Presidenza svedese entrante e della delegazione della Commissione a Washington è stata inviata una lettera all'Assistant Secretary for Policy, Heyman, del Dipartimento per la sicurezza interna (DHS). Gli Stati Uniti hanno comunicato che i casi di emergenza sono lasciati alla discrezionalità di consolati e guardie di frontiera e che queste ultimi sono avvertiti in anticipo se i viaggiatori con passaporto d'emergenza non soddisfano i requisiti.

Per quanto riguarda gli accordi bilaterali, il 28 giugno 2009 la Grecia ha firmato un memorandum d'intesa che ha portato in tutto a otto il numero di Stati membri che ha firmato tale tipo di accordo. Questi Stati membri hanno firmato anche accordi per il rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta delle forme gravi di criminalità e sullo scambio di informazioni relative a terroristi o presunti terroristi. Dopo la Bulgaria, anche la Romania ha firmato con gli Stati Uniti, il 3 novembre 2008, una dichiarazione sulla cooperazione relativa al potenziamento delle misure bilaterali di sicurezza per i viaggi internazionali e sui requisiti del VWP.

Il 31 dicembre 2008 gli Stati Uniti hanno inviato una lettera agli Stati membri partecipanti al VWP già prima dell'ultimo allargamento del 2008, informandoli della loro conformità ai requisiti della legge 9/11 sul VWP e della necessità di collaborare ulteriormente su alcuni requisiti della medesima legge. Nella lettera si invitano questi Stati membri a firmare i due accordi sullo scambio di dati, come già fatto dagli altri Stati membri summenzionati. È stato infine precisato che per i paesi inseriti nel VWP prima del 2008 il memorandum d'intesa non è necessario.

Valutazione

Dopo la pubblicazione della relazione del 23 luglio 2008, altri sette Stati membri hanno aderito al VWP. Successivamente, gli Stati Uniti hanno dichiarato che la Grecia avrebbe potuto aderire al programma prima della fine del 2009. Rimangono

però ancora esclusi dal programma che permette di recarsi negli Stati Uniti senza visto i cittadini di quattro Stati membri. Inoltre, tenuto conto della mancata introduzione del sistema biometrico per le partenze aeree entro il 30 giugno 2009, il criterio relativo al tasso di rifiuto del visto è sceso al 3%. Quindi, sulla base degli ultimi tassi di rifiuto del visto dei cinque Stati membri che non partecipano ancora al VWP, soltanto la Grecia raggiungerebbe la soglia del 3%. La Commissione continuerà a sollevare la questione della non reciprocità nei suoi contatti con gli Stati Uniti per realizzare la piena reciprocità il più rapidamente possibile.

Per quanto riguarda il livello CE, la Commissione spera di raggiungere un accordo sul testo di uno scambio di lettere in tempo per l'incontro della Troika ministeriale GAI dell'ottobre 2009 e proseguirà le discussioni con gli Stati Uniti a tal fine.

Per quanto riguarda i problemi delle persone affette da HIV che non possono ancora recarsi negli Stati Uniti nel quadro del VWP, la Commissione ritiene che siano stati compiuti notevoli progressi. Seguirà da vicino l'attuazione della proposta di legge e spingerà l'amministrazione statunitense a completare rapidamente l'iter affinché queste persone possano beneficiare del VWP il più rapidamente possibile.

Per quanto riguarda l'ESTA, la Commissione è molto preoccupata dalla prospettiva dell'introduzione dell'imposta per l'uso dell'ESTA a beneficio del settore turistico USA. L'UE ha chiarito in varie circostanze che l'introduzione di un'imposta sull'ESTA sarebbe considerata un onere ulteriore per i cittadini europei che si recano negli Stati Uniti in contraddizione con l'impegno più volte evocato a favore dei contatti e della cooperazione transatlantica. La Commissione non ha ancora concluso la sua valutazione, volta a determinare se l'ESTA sia equiparabile alla procedura di presentazione della domanda di visto Schengen, perché la Final Rule dell'ESTA deve essere ancora pubblicata. Questa imposta, essenzialmente a beneficio dell'industria statunitense, sarebbe naturalmente un elemento in più di cui tener conto nella valutazione e rafforzerebbe probabilmente la tesi secondo cui l'ESTA equivale a un visto.

Va infine notato che secondo il Dipartimento per la sicurezza interna il tasso di conformità all'ESTA è di poco superiore al 90%. Ciò significa che se si rende improvvisamente obbligatoria la conformità all'ESTA, senza accompagnare questa misura con un'adeguata campagna di sensibilizzazione delle autorità statunitensi e un certo grado di discrezionalità da parte delle guardie di frontiera, si corre il rischio di vedere aumentare temporaneamente il numero di viaggiatori VWP non ammessi negli Stati Uniti.

2.3. Nessun progresso in materia di reciprocità dalla relazione del 23 luglio 2008

2.3.1. *Brasile*

Situazione attuale

Mantenimento dell'obbligo del visto per i cittadini di quattro Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia e Malta).

L'accordo di esenzione dal visto tra Lituania e Brasile, firmato nel 2003, è entrato in vigore il 13 gennaio 2009.

Iniziative volte alla realizzazione della reciprocità

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha avviato ufficialmente i negoziati con il Brasile per un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. In pratica, i negoziati sono iniziati nel novembre e nel dicembre 2008.

Il vertice UE-Brasile di Rio del 22 dicembre 2008 ha ribadito la necessità di un accordo in materia, incluso anche nel piano d'azione comune: *“Garantire rapidamente la possibilità di viaggiare in esenzione dal visto, nel pieno rispetto del completamento delle rispettive procedure parlamentari e interne, sulla base della reciprocità, negoziando e finalizzando in un futuro prossimo uno o più accordi CE-Brasile di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, sulla base delle proposte presentate.”* Questo impegno è stato ribadito dal Brasile in occasione della riunione del comitato misto CE-Brasile del 7 luglio 2009.

Nel corso delle riunioni del 18 febbraio, dell'8 maggio e del 2 luglio 2009 la Commissione ha cercato di raggiungere un accordo su un testo di compromesso per l'accordo di esenzione dal visto, senza però ottenere progressi sostanziali. A tale riguardo, il 31 luglio 2009 il vicepresidente Barrot ha inviato al ministro brasiliano delle relazioni esterne, Amorim, una lettera in cui, da un lato, ha ribadito la necessità di accelerare e finalizzare i negoziati sull'accordo di esenzione dal visto e, dall'altro, ha ricordato che la Comunità europea ha già dato prova di grande flessibilità.

Il 26 agosto 2009 in videoconferenza la Commissione e il Ministero brasiliano delle relazioni esterne hanno preparato il ciclo successivo di negoziati. Anche se non è stato ottenuto alcun passo avanti concreto sull'accordo di esenzione dal visto, sia la Commissione che il Brasile hanno chiarito la loro posizione sui principali punti in sospeso, cioè il campo di applicazione dell'accordo, la necessità di un comitato misto e l'applicazione territoriale dell'accordo per quanto riguarda i territori non europei di Francia e Paesi Bassi.

Dal 29 settembre al 1° ottobre 2009 si è svolto a Brasilia un nuovo ciclo di negoziati con le autorità brasiliane, durante i quali le parti sono riuscite a concordare un progetto di testo per l'accordo di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari.

Valutazione

La Commissione si compiace del consenso raggiunto sul progetto di testo per l'accordo di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari e si aspetta di giungere al più presto a un accordo di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali. La Commissione spera che il Brasile sarà in grado di ratificare tempestivamente entrambi gli accordi grazie alle procedure interne.

2.3.2. Brunei Darussalam

Situazione attuale

Tutti gli Stati membri beneficiano di un'esenzione dal visto di 30 giorni, con possibilità di proroga sul posto per due periodi di 30 giorni per un soggiorno in esenzione dal visto di massimo 90 giorni. Tuttavia, i cittadini statunitensi beneficiano

di un soggiorno preferenziale di 90 giorni se sono titolari di un passaporto ordinario elettronico.

Iniziative volte alla realizzazione della reciprocità

La Commissione ha tenuto consultazioni a livello tecnico con la missione del Brunei Darussalam presso l'Unione europea per discutere la possibilità di un'esenzione dal visto di 90 giorni comparabile a quella concessa ai cittadini statunitensi per realizzare così la piena reciprocità. Durante queste consultazioni la Commissione ha precisato che tutti i passaporti rilasciati dagli Stati membri sono elettronici e che dal 28 giugno 2009 gli Stati membri rilasciano anche passaporti elettronici con chip contenente l'immagine del volto e due impronte digitali. La Commissione ha inoltre spiegato che con Singapore e Malaysia, due paesi vicini al Brunei Darussalam, che hanno politiche sui visti simili nei confronti dei cittadini dell'Unione europea, è stata realizzata la piena reciprocità per i soggiorni di 90 giorni in esenzione dal visto.

Valutazione

Le discussioni interne tra i vari ministeri del Brunei Darussalam sulle possibilità di concedere un'esenzione dal visto di 90 giorni sono in corso. La Commissione le seguirà da vicino e continuerà a consultarsi con le autorità del Brunei Darussalam per ottenere la stessa esenzione dal visto preferenziale per i soggiorni di 90 giorni concessa agli Stati Uniti.

2.3.3. Canada

Situazione attuale

Mantenimento dell'obbligo del visto per i cittadini di Bulgaria e Romania, e dal 14 luglio 2009 reintroduzione di tale obbligo per i cittadini della Repubblica ceca. Per quanto riguarda la reintroduzione del visto per i cittadini della Repubblica ceca, la Commissione rinvia a una relazione distinta ad hoc pubblicata il 19 ottobre 2009¹⁰.

Iniziative volte alla realizzazione della reciprocità

La questione dell'esenzione dal visto per tutti i cittadini UE è stata sollevata con il Canada in più occasioni, in particolare durante i vertici UE-Canada del 2008 e del 2009. In tali circostanze il Canada e l'Unione europea hanno ribadito che continueranno a lavorare insieme per ottenere il più rapidamente possibile l'esenzione dal visto per tutti i cittadini UE che si recano in Canada.

A seguito delle visite tecniche effettuate nell'aprile 2008, nel marzo 2009 il Canada ha comunicato a Romania e Bulgaria i risultati principali delle sue verifiche. Entrambi gli Stati membri hanno fornito informazioni aggiornate relative alle conclusioni della verifica. Il Canada ha manifestato a entrambi i paesi i propri timori ma ha anche espresso l'intenzione di continuare a lavorare insieme chiedendo loro di comunicare informazioni aggiornate sugli aspetti che destano maggiori preoccupazioni. Inoltre, il Canada continuerà a monitorare la situazione, nonché i

¹⁰ COM(2009) 562 definitivo.

progressi compiuti da Bulgaria e Romania in vista del rispetto dei requisiti stabiliti per l'esenzione dal visto.

Valutazione

La Commissione proseguirà le discussioni con il Canada per ottenere dei progressi in vista dell'abolizione dell'obbligo del visto per i cittadini bulgari e rumeni.

3. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che dopo l'ultima relazione del 23 luglio 2008 il nuovo meccanismo sulla reciprocità dei visti abbia ancora una volta dimostrato la sua efficacia. Sugli otto paesi terzi dell'elenco positivo segnalati all'epoca della precedente relazione, soltanto cinque continuano a imporre il visto ai cittadini di uno o più Stati membri. La piena reciprocità è stata realizzata con Giappone, Panama e Singapore.

Inoltre, è stata ottenuta la piena reciprocità dei visti con Australia e Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Australia, grazie all'introduzione del sistema eVisitors i cittadini di tutti gli Stati membri e dei paesi associati a Schengen beneficiano dello stesso trattamento. La Commissione sarà in grado di determinare se sia stata raggiunta la piena reciprocità dei visti soltanto quando sarà completata la valutazione del sistema.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, altri sette Stati membri hanno aderito al VWP. Ciononostante, la situazione è lungi dall'essere soddisfacente e la Commissione proseguirà le discussioni per fare in modo che anche gli altri cinque Stati membri restanti siano inclusi rapidamente nel programma. Per quanto riguarda l'ESTA statunitense, la Commissione deplora l'approvazione di una legge che introduce un'imposta per l'uso dell'ESTA a beneficio del settore turistico USA. Questa imposta applicata agli stranieri sarebbe un passo indietro dagli effetti controproducenti e potrebbe indurre a concludere che l'ESTA è equiparabile alla procedura di presentazione della domanda di visto Schengen con possibili gravi conseguenze per i viaggiatori statunitensi che si recano in Europa.

Per quanto riguarda il Brunei Darussalam, la Commissione seguirà da vicino le discussioni interne e continuerà a consultarsi con le autorità nazionali per ottenere l'esenzione dal visto per i soggiorni di 90 giorni per tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda il Brasile, la Commissione si compiace del consenso raggiunto sul progetto di testo per l'accordo di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari e si aspetta di giungere al più presto a un accordo di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali. La Commissione spera che il Brasile sarà in grado di ratificare tempestivamente entrambi gli accordi grazie alle procedure interne.

Per quanto riguarda il Canada, la Commissione proseguirà le discussioni per compiere passi avanti in vista dell'abolizione dell'obbligo del visto per i cittadini bulgari e rumeni.

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, la Commissione presenterà una nuova relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2010.